SENATO DELLA REPUBBLICA

XI COMMISSIONE

(Igiene e sanità)

RIUNIONE DEL 20 MAGGIO 1949

(7ª in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CAPORALI

INDICE

Disegno di legge:

(Discussione e approvazione):

« Disciplina giuridica ed organizzazione dei servizi della trasfusione di sangue umano » (N. 389):

PRESIDENTE Pag. 39, 42, 44, 46, 48, 51
Samek Lodovici, relatore 39, 40, 42, 43, 44, 45,
46, 47, 48, 49, 50
BUONOCORE 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50
GASPAROTTO 40, 43, 44, 47
Spallicci, Alto Commissario aggiunto per
l'igiene e la sanità pubblica 41, 42
DE Bosio 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51
DONATI 42, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51
Càvallera
MAFFI
VARALDO 45, 47, 51
CORTESE
SANTERO 48, 49, 50
Talarico
Silvestrini 49, 50
MARCHINI CAMIA 50

La riunione ha inizio alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Alberti Giuseppe, Boccassi, Buonocore, Caminiti, Caporali, Cavallera, Cermenati, Cortese, De Bosio, Donati, Lazzarino, Maffi, Marchini Camia, Pieraccini, Samek Lodovici, Santero, Silvestrini, Talarico e Varaldo.

Sono altresì presenti il senatore Spallicci, Alto Commissario aggiunto per l'igiene la sanità pubblica, e il senatore Gasparotto.

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Samek Lodovici ed altri: « Disciplina giuridica ed organizzazione dei servizi della trasfusione di sangue umano » (N. 389).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disciplina giuridica ed organizzazione dei servizi della trasfusione di sangue umano ».

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Samek Lodovici.

SAMEK LODOVICI, relatore. Onorevoli colleghi, sono lieto che qui sia presente anche il senatore Gasparotto che è uno dei promotori e la cui presenza vuole essere per noi una parola di ulteriore incoraggiamento. Il disegno di legge, oltre a rispondere ad una necessità di fatto, è un riconoscimento delle benemerenze di un'associazione, l'A.V.I.S., che è veramente benemerita sotto molti punti di vista della salute pubblica ed è anche un atto di equità poichè questa Associazione, che nel 1927 per prima ha iniziato in Italia i servizi trasfusionali del sangue, era stata riconosciuta dal Governo fascista e, successivamente, per motivi politici, era stata disciolta. In seguito allo scioglimento dell'Associazione nazionale fu data alla organizzazione dei servi-

7a RIUNIONE (20 maggio 1949)

zi trasfusionali una struttura provinciale più burocratica, che si è dimostrata dannosa allo sviluppo delle libere associazioni.

Dopo la liberazione i donatori di sangue si sono però ricostituiti anche legalmente e hanno sperato di poter essere nuovamente riconosciuti dallo Stato, ma è sorto un intralcio. In un decreto legislativo del 13 novembre 1947, n. 1246, sui compiti dell'Associazione Italiana della Croce Rossa in tempo di pace, venne stabilito che l'organizzazione su piano nazionale dei servizi trasfusionali del sangue fossero devoluti alla Croce Rossa, la quale però in questo campo non ha competenza specifica.

Il presente disegno di legge vuole arrivare al riconoscimento giuridico di uno stato di fatto, cioè dell'esistenza di questa Associazione nazionale e vuole affidare ad essa, sotto le direttive e la vigilanza dell'organo competente, cioè dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità, tutto quanto concerne l'organizzazione, la disciplina e l'incremento dei servizi trasfusionali in Italia.

Prego, quindi, gli onorevoli colleghi di volerlo considerare benevolmente e di volerlo approvare.

BUONOCORE. Sono completamente favorevole al disegno di legge che colma una lacuna che era necessario colmare, in quanto questa istituzione sta a sè, indipendentemente da altre associazioni. Averla incorporata nella Croce Rossa fu evidentemente un errore al quale oggi ripariamo con questo disegno di legge. Quindi, esprimo il mio plauso ai colleghi che lo hanno presentato e desidero e spero che il voto della Commissione sia unanime nell'approvarne il contenuto.

SAMEK LODOVICI, relatore. Aggiungo un particolare a quanto ho già detto. La stessa Commissione finanze e tesoro, riferendo sullo stato di previsione della spesa dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità, fa un accenno che, sotto un certo punto di vista, può essere veramente gradito all'Associazione volontari del sangue. Infatti, si meraviglia il relatore, senatore Perini, che fra le spese previste per l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità non si trovino compresi stanziamenti di sorta per i servizi della trasfusione di sangue, problema che la Commissione finanze e

tesoro — sono parole della relazione — si augura possa al più presto venire affrontato e risolto. A questo proposito farò due considerazioni. Innanzi tutto l' A. V. I. S. ha portato ad un notevolissimo incremento i servizi trasfusionali in Italia, arrivando ad un numero veramente cospicuo di trasfusioni, come risulta dalla relazione presentata sul disegno di legge, ed ha una attrezzatura notevole anche di servizi e di mezzi, senza aver chiesto mai contributi allo Stato e vivendo soltanto delle elargizioni della beneficenza pubblica e privata e dei modestissimi contributi trasfusionali previsti dalla legge, che vengono pagati dagli enti e dai privati abbienti e che sono indispensabili per la gestione dei servizi. In secondo luogo, osservo che nella relazione della Commissione finanze e tesoro abbiamo una spinta alla risoluzione del problema, che mi sembra il presente disegno di legge contenga.

GASPAROTTO. Essendo uno dei proponenti del disegno di legge, mi permetto fare qualche osservazione. Mi pare, in primo luogo, che non ci possa essere alcuna obiezione a questa proposta di iniziativa parlamentare anche per una ragione di principio. C'è infatti della brava gente che in un tempo lontano si associa e per la prima volta tenta in Italia questo esperimento. L'esperimento ha un consenso pubblico, si sviluppa, riesce. Questa Associazione si afferma. Ad un certo momento però la Croce Rossa vuole portarla via, vuole incorporarla e quindi distruggerla. In altri termini, io mi associo ad una moltitudine, insieme si fanno dei sacrifici, si va incontro anche alle ire dei partiti politici avversi e ad un certo momento, con un tratto di penna, si cancella tutto e si vuol far passare un servizio di prim'ordine sotto le grandi ali, sia pure rispettabilissime, della Croce Rossa. Ora, non si capisce perchè questo servizio debba rientrare nei compiti della Croce Rossa, non si capisce perchè esso debba essere posto sotto la sua vigilanza. Per questo credo che non possano essere fatte obiezioni al disegno di legge che è stato presentato. Credo invece d'altra parte che in questo settore debba esserci la vigilanza e il controllo attivo dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità. E poiché ho la parola, osservo che, a fianco di questa proposta di legge ora

7ª RIUNIONE (20 maggio 1949)

sottoposta all'esame della Commissione, è stata formulata una proposta d'iniziativa parlamentare tendente a garantire l'autonomia delle altre associazioni di soccorso, della Croce Verde, della Croce Bianca e delle compagnie di misericordia, ecc. Ora io, nella mia lealtà, debbo riconoscere che per queste associazioni la situazione è un po' diversa che non per l'A.V.I.S., poichè effettivamente esse hanno interferenza con il servizio che compie la Croce Rossa. Anche per questo sono stati tenuti separati i disegni di legge, poichè diversa è la loro attività, ma, malgrado che abbiamo ricevuto le proteste della Croce Rossa, io tengo ferma la mia opinione, che cioè anche nei riguardi di queste associazioni che interferiscono più direttamente che non l'A.V.I.S. con i servizi della Croce Rossa, debba essere garantita la loro autonomia, restando però sempre salvo un certo controllo da parte della Croce Rossa, appunto perchè rientrano nel suo grande programma di assistenza. Dopo queste osservazioni sono del parere che la Commissione possa accogliere il disegno di legge.

SPALLICCI, Alto Commissario aggiunto per l'igiene e la sanità. In sede di discussione generale osservo che, rispondendo alle interrogazioni sull'argomento dei colleghi Samek e Gasparotto, noi avevamo dato una previa autorizzazione, quasi, al progetto di legge, avevamo, cioè, incoraggiato la presentazione di questo progetto d'iniziativa parlamentare. E indubbiamente dev'essere incoraggiata quest'attività assistenziale dell'A.V.I.S. perchè essa si sviluppi nella più larga misura possibile ed anche perchè - come è stato osservato essa non ha mai chiesto contributi allo Stato. Bisogna incoraggiarla perchè essa possa diramare, come ha già fatto nell'Italia settentrionale, la sua rete in tutta Italia. Ora, da parte della Croce Rossa c'è indubbiamente una resistenza; perchè essa vorrebbe rimanere nella posizione che aveva ottenuto per mezzo del decreto legislativo 13 novembre 1947; nei giorni scorsi, anzi, essa ha fatto una specie di controffensiva a questa proposta, dicendo che si verrebbe a distruggere l'iniziativa della Banca del sangue, che in conclusione sarebbe, per dirla con una frase grossolana, come il magazzino del sangue messo a disposizione

del pubblico. Ma certamente questo non deve essere un monopolio demandato esclusivamente alla Croce Rossa. Noi dobbiamo qui sottolineare lo scambio diretto del sangue dal donatore al donato, dobbiamo sottolineare la immediatezza dell'aiuto che il donatore di sangue compie ed il senso di solidarietà umana di cui dà prova. Ad ogni modo, noi crediamo di far bene incoraggiando questa Associazione nelle sue attività, non intralciando e non interferendo però nell'attività della Croce Rossa. Non possiamo dire molto di più di quello che fu detto quando rispondemmo alle interrogazioni dei senatori Gasparotto e Samek Lodovici. Diamo comunque completa adesione a questo disegno di legge.

Per quello che riguarda le osservazioni fatte dal senatore Gasparotto, in merito a tutte le altre associazioni di assistenza pubblica, rilevo che la Croce Rossa ha cercato di inserirsi nei compiti di queste società e di avocarle a sè. Molte di esse però sono preesistenti al tempo nel quale fu istituita la Croce Rossa; per esempio, le « Misericordie » della Toscana risalgono al 1240. Ora, anche in questo campo, la Croce Rossa ha voluto avocare a sè un compito che non le spettava ma, ad ogni modo, come ha giustamente osservato il senatore Gasparotto, di questo problema parleremo in altra sede.

DE BOSIO. Credo che sia dovere di tutti i membri della Commissione ringraziare vivamente i proponenti di questo progetto che dà a noi la possibilità di riparare ad un grave torto che quel regime, per fortuna scomparso e che confidiamo, anzi siamo certi, non potrà più ritornare tra noi, ha fatto a questa benemerita Associazione. Essa giustamente reclama due diritti: il primo è il riconoscimento giuridico e cioè una veste rappresentativa per cui possa agire verso terzi, ed essere un ente tutelato dalla legge.

Questo è il primo diritto che ogni ente, ogni creatura che nasce ha diritto di ottenere nella vita sociale. Il secondo diritto è l'autonomia. Senza dubbio questo diritto dell'autonomia per l'A.V.I.S. è una necessità indispensabile; non è pensabile che un'organizzazione sorta per libera e spontanea elezione dei membri, una funzione sociale e umana così ampia e così

7a RIUNIONE (20 maggio 1949)

vasta, che non si può dire soltanto nazionale, ma mondiale, debba essere unita o fatta dipendere da altra associazione, sia pure grande e meritevole di ogni lode, ma che ha scopi del tutto diversi e indipendenti, scopi in qualche campo molto più vasti ed anche, se vogliamo, più elevati, ma che assolutamente non attiene al compito di carattere strettamente sanitario e. diremo così, assistenziale, quale è quello dell'A.V.I.S. Pertanto questa autonomia viene a garantirci quel bene supremo della solidarietà umana che giustamente ha sottolineato l'Alto Commissario. La forza di questa Associazione, infatti, sta nella spontaneità del privato che sacrifica il suo sangue per lo sconosciuto che si trova in pericolo di vita ed ottiene dall'estraneo questa possibilità di rimettere in efficienza la propria vita. Ecco perchè io dichiaro che approvo in pieno questo disegno di legge ed esprimo a nome anche di tutta la Commissione la gratitudine ai proponenti.

SPALLICCI, Alto Commissario aggiunto per l'igiene e la sanità. Volevo osservare che, per non dare l'impressione, esaltando una tanto umanitaria Associazione, di voler deprimerne un'altra, sarebbe bene mettere a verbale un elogio della Croce Rossa nel campo che le spetta. Non vorrei che i rappresentanti della Croce Rossa potessero dire che i medici, specialmente al Senato, non hanno ben valutato il compito della Croce Rossa. È opportuno che noi diamo anche questo riconoscimento all'attività sociale ed umanitaria della Croce Rossa Italiana.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, passeremo ora alla discussione degli articoli:

Art. 1.

È riconosciuta la costituzione della Associazione Nazionale Volontari Italiani del Sangue (A.V.I.S.) con sede in Milano, col compito di organizzare su piano nazionale – sotto la diretta sorveglianza dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica – tutti i servizi relativi alla trasfusione del sangue umano.

Pertanto l'A.V.I.S. promuove, disciplina e coordina, nel rispetto della loro autonomia, le attività delle Associazioni locali dei donatori di sangue, al fine di raggiungere unità di indirizzo e la massima efficienza dei servizi trasfusionali, nella salvaguardia dei principi etico-sociali della istituzione che sono la volontarietà, l'anonimato, la gratuità del dono del sangue.

DONATI. Desidero fare alcune osservazioni sull'articolo 1 così come è stato proposto. Esso dice: «È riconosciuta la costituzione dell'Associazione ... »; ma l'A.V.I.S. è già costituita. Noi non dobbiamo fare altro che dare un riconoscimento ad una Associazione che è già in vita e già funziona. Quindi, propongo che questa parte venga così modificata: «È riconosciuta a tutti gli effetti l'Associazione ... ».

Proseguendo, l'articolo dice: « ... col compito di organizzare su piano nazionale ... ». Mi sembra più proprio sostituire questa dizione con la seguente: « ... avente il compito di organizzare su piano nazionale ... ». Il secondo comma è così formulato: « Pertanto l'A.V.I.S. promuove, disciplina e coordina ... ». Ritengo opportuno che anche questa formula venga modificata e sostituita dalla seguente: « La stessa deve promuovere, disciplinare e coordinare ... ».

BUONOCORE. Effettivamente, l'articolo, così come è formulato, pecca un po' sotto il lato della tecnica giuridica. Sarebbe opportuna qualche modificazione, non soltanto di forma.

Io domando: attualmente, questa Associazione, è persona giuridica o privata?

SAMEK LODOVICI, relatore. Si è ricostituita, di fatto, nel 1946 a Milano.

BUONOCORE. Allora non è persona giuridica. Con il disegno di legge noi riconosceremmo questa Associazione come persona giuridica, mentre di solito la persona giuridica è creata dal Governo, con un decreto del Presidente della Repubblica.

Qui abbiamo un caso particolare, ed è giusto che in molti casi la persona giuridica sia creata per legge. Ma allora bisogna dire: «È costituita in persona giuridica l'Associazione ... ». Con ciò diamo, a tutti gli effetti, il riconoscimento della personalità giuridica, cioè la capacità di acquistare, possedere e ricevere.

CAVALLERA. Quando una società è costituita per mezzo di notaio non è più solo una società di fatto.

7a RIUNIONE (20 maggio 1949)

BUONOCORE. No, è sempre di fatto. Diceva un giurista che l'onnipotenza di Dio crea la persona fisica e l'onnipotenza dello Stato crea la persona giuridica. Tanto è vero che per noi l'atto col quale lo Stato crea la persona giuridica è atto costitutivo, mentre per la teoria tedesca si diceva che era riconoscitivo.

SAMEK LODOVICI, relatore. Bisogna tenere presente che un riconoscimento c'era già stato. Poi, l'Associazione fu sciolta.

BUONOCORE. Se lo scioglimento non è avvenuto per legge, allora il caso cambia perchè illegale.

MAFFI. La Commissione di igiene e sanità è composta in gran parte di medici che non hanno la competenza per appurare fino a qual punto ha valore la precisazione del senatore Buonocore. Ora, siccome spetta allo Stato la facoltà di dare il conferimento giuridico alla costituzione dell'Associazione, credo che noi possiamo esimerci dal prendere la decisione specifica proposta dal senatore Buonocore. Votiamo la ricostituzione dell'Associazione per ciò che riguarda il suo funzionamento, sotto la vigilanza dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità e al Governo spetterà poi di giudicare se si debba darle la personalità giuridica.

DE BOSIO. Giustamente si è sottolineato che siamo di fronte ad un problema di carattere giuridico. Noi dobbiamo dire il hostro punto di vista su questo argomento che è fondamentale. Ci sono due tesi: quella del senatore Buonocore, che propone la dizione: «È costituita in persona giuridica l'Associazione » e quella del senatore Donati, che propone: «È riconosciuta ad ogni effetto di legge la costituzione dell'Associazione ».

Delle due dizioni a me sembra che la più esatta sia quella del senatore Donati. Con questa formulazione noi creiamo quella giuridica che non si richiama espressamente nel testo di una norma di legge. Però lo diciamo con una tecnica formale più ampia. Io propongo quindi che si dica: «È costituita ad ogni effetto di legge l'Associazione».

BUONOCORE. Io ritengo che non si possa dire: «È costituita l'Associazione » perchè l'Associazione è già costituita. Noi non possiamo creare quel che già esiste. Infatti il collega Samek Lodovici ha osservato che la Associazione, già costituita nel 1936 e poi sciolta, è stata ricostituita, sia pure di fatto. Ora questa Associazione c'è e noi non dobbiamo far altro che darle il crisma di persona giuridica. Perciò bisogna usare la formula: «È riconosciuta ad ogni effetto giuridico» o meglio: «È riconosciuta come persona giuridica».

DE BOSIO. Accetto la dizione: «È riconosciuta ad ogni effetto giuridico».

GASPAROTTO. Il collega Maffi ha fatto una osservazione molto seria. Qui non si tratta di costituire l'ente morale, perchè ciò spetta al Presidente del Consiglio dei Ministri, previo parere del Consiglio di Stato. Io eviterei il pericolo con questa dizione: « È conferito all'Associazione nazionale il compito di ». Poi l'Associazione domanderà la costituzione in ente morale. Lo scopo di questa proposta di legge è solo quello di sottrarre l'Associazione al controllo della Croce Rossa, non di costituirla. L'Associazione c'è già, anche se ha solo personalità privata, e noi possiamo conferirle dei compiti.

Nel secondo comma, poi, sopprimerei la parola « Pertanto », se no la formulazione non è giuridicamente accettabile.

BUONOCORE. Mi rendo conto delle osservazioni del collega Gasparotto. Se noi volessimo creare questa persona giuridica dovremmo attenerci a determinate modalità. Secondo le norme in vigore la persona giuridica deve avere, per essere creata, alcuni elementi, cioè causa lecita, patrimonio, ecc. Poichè non ricorrono questi elementi noi dobbiamo superare la difficoltà della creazione dell'ente morale, come avviene in ogni caso, e che è fatta dal Ministero dell'interno. Noi dobbiamo riconogiuridicamente questa Associazione, prescindendo da quegli elementi che si richiedono per l'erezione di un ente morale. Questo possiamo fare come potere legislativo.

Se noi non affermassimo chiaramente che questa Associazione è riconosciuta a tutti gli effetti giuridici come persona morale, potremmo cadere in un equivoco, nel senso che la Associazione avrebbe dei compiti, ma non potrebbe, ad esempio, ricevere donazioni o legati mortis causa.

Ecco perchè vorrei che fosse sancito il concetto che, indipendentemente dalle norme co-

7a RIUNIONE (20 maggio 1949)

muni del Codice civile, noi qui abbiamo voluto riconoscere questa Associazione giuridica.

SAMEK LODOVICI, relatore. Il comune di Milano, infatti, ha fatto una donazione sub conditione.

DONATI. Noi siamo, in questo campo, superiori allo stesso Consiglio di Stato e con questo colpo d'ala diamo il riconoscimento pienissimo, a tutti gli effetti giuridici, della Associazione.

GASPAROTTO. Però noi in questo modo potremmo creare un precedente pericoloso; con questo colpo d'ala daremmo una spazzata alla legge regolatrice degli Enti morali.

DONATI. Vale la pena di creare un precedente per uno scopo nobilissimo come questo.

GASPAROTTO. Proporrei di mettere « È riconosciuta ecc. ecc. » e in seguito « All'Associazione è conferito il compito »... in modo che, anche se non restasse la prima parte, resterà sempre la seconda « All'Associazione stessa è conferito il compito di organizzare, ecc. ».

BUONOCORE. Mi pare che siano due cose diverse. Propongo che il primo periodo sia così formulato: «È riconosciuta a tutti gli effetti giuridici l'Associazione Nazionale Volontari Italiani del Sangue (A.V.I.S.), con sede in Milano».

PRESIDENTE. Pongo ai voti il primo periodo dell'art. 1, nel testo proposto dal senatore Buonocore: «È riconosciuta a tutti gli effetti giuridici l'Associazione Nazionale Volontari Italiani del Sangue (A.V.I.S.), con sede in Milano ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

BUONOCORE. Vorrei ora sottoporre ai colleghi i compiti dell'Associazione. Mi pare che questi compiti debbano essere elencati o in un articolo 2º o in un capoverso del primo articolo con la frase « Essa ha i seguenti compiti ». In tal modo, noi riconosciamo che essa già effettivamente ha questi compiti.

DE BOSIO. Questo emendamento è in parte giustissimo, però non sarei del parere di entrare nella specificazione dei compiti, come propone il senatore Buonocore, perchè si corre il rischio di eliminare qualche mansione che può eventualmente sorgere per l'Associazione. Quindi lascerei la dizione generica « Essa ha il compito di ecc. ».

DONATI. Noi non dobbiamo qui creare una nuova associazione e un nuovo istituto, ma dare un riconoscimento. E a quale associazione diamo il riconoscimento? A quella tale Associazione che ha già in effetti quei determinati compiti.

Ora, quando ho proposto « avente il compito di promuovere, coordinare ecc. », l'ho fatto perchè noi non conferissimo delle mansioni nuove che questa Associazione non aveva. Perciò insisto ancora sulla mia proposta, perchè mi pare più rispondente alla facoltà che abbiamo noi di riconoscere questa Associazione.

SAMEK LODOVICI, relatore. Debbo far presente una delle ragioni della originaria tormulazione del primo articolo. L'articolo, ripeto, è fondamentale perchè viene a riconoscere di pertinenza dell'A.V.I.S. (che di fatto si merita già) compiti che sono stati invece attribuiti alla Croce Rossa Italiana dalla legge del 13 novembre 1947, n. 1246, che incaricò la Croce Rossa di organizzare su piano nazionale tutti i servizi trasfusionali del sangue. Noi invece abbiamo voluto riaffermare che questo compito nazionale deve spettare all'A.V.I.S. Io vorrei che si arrivasse perciò al riconoscimento giuridico dell'Associazione, e proporrei poi la dizione « con il compito » perchè mi sembra più semplice e che si riferisce meglio a quell'articolo di legge che noi vogliamo abrogare.

DE BOSIO. Dopo le osservazioni del collega Donati, trovo giusto non dividere in due l'articolo perchè dobbiamo tener presente il fatto che l'Associazione esiste e già svolge la sua attività.

SAMEK LODOVICI, relatore. Il primo comma dell'articolo 1 verrebbe allora così formulato: «È riconosciuta a tutti gli effetti giuridici l'Associazione Nazionale Volontari Italiani del Sangue (A.V.I.S.), con sede in Milano, avente il compito di organizzare su piano nazionale — sotto la diretta sorveglianza dell'Alto Commissariato per l'Igiene e la sasànità pubblica — tutti i servizi relativi alla trasfusione del sangue umano ».

7ª RIUNIONE (20 maggio 1949)

BUONOCORE. Dichiaro di votare contro questa dizione perchè quell'« avente il compito », legislativamente parlando, non mi sembra esatto. Noi dobbiamo specificare quali sono i compiti dell'Associazione.

DE BOSIO. Dal punto di vista letterario credo che l'onorevole Buonocore abbia ragione.

DONATI. In questo modo sembrerebbe quasi che noi, nel dare il riconoscimento, assegniamo i compiti. A parer mio ciò non è opportuno.

SAMEK LODOVICI, relatore. Però, un qualche cosa di nuovo c'è, perchè di fatto questa Associazione ha organizzato sul piano nazionale i servizi trasfusionali non solo ma l'esperienza che essa ha fatto nel primo decennio ha servito anche agli organi della Sanità Pubblica per emanare le prime norme ufficiali sulla disciplina giuridico-tecnica dei servizi trasfusionali in Italia. Quindi, è innegabile che questa Associazione ha, tra le sue benemerenze, anche quella di aver organizzato sul piano nazionale questo servizio e di averne fatto la prima esperienza in Italia: questa è la realtà di fatto, ma qui con la formulazione dell'articolo si afferma indubbiamente qualcosa di nuovo, le si riconosce cioè ufficialmente questo compito e si stabilisce la diretta dipendenza, sotto la sorveglianza dell'Alto Commisariato per l'igiene e sanità, alla quale noi teniamo in modo particolare, perchè vogliamo che alla Associazione vengano riconosciute le sue benemerenze e la sua competenza, e sia evitato qualunque anche minimo abuso o deragliamento dai notissimi fini istituzionali.

BUONOCORE. Prego i colleghi di tener presente che l'articolo così come è formulato non precisa un solo compito, in quanto, per esempio, pur rispettando l'autonomia delle Associazioni locali, dà anche compito all'Associazione nazionale di promuovere, disciplinare e coordinare le attività delle Associazioni locali. Ecco perchè il compito non è uno solo; ecco perchè, a mio modesto parere, la formula potrebbe invece essere: « Essa ha i seguenti compiti: 1) organizzare su piano nazionale tutti i servizi ecc.; 2) promuovere, disciplinare

e coordinare, nel rispetto della loro autonomia, le attività delle Associazioni locali ecc.».

DONATI. Questa che propone il senatore Buonocore sembra essere la dizione di un articolo dello statuto dell'Associazione. Ora, noi non dobbiamo fare lo statuto dell'Associazione.

DE BOSIO. Il senatore Buonocore torna alle sue proposte di prima, che sono state quasi respinte di fatto. Quando si dice « col compito » non si dà un solo compito, perchè il termine che si usa è un termine generico e infatti il compito comprende quello di organizzare sul piano nazionale tutti i servizi. Dire « Essa ha i seguenti compiti » vuol dire limitare pericolosamente il campo di sviluppo dell'Associazione. Pertanto, sono del parere di non fare uno statuto, ma di creare una legge che lasci aperto l'orizzonte ad ogni possibile espansione.

DONATI. Insisto ancora sul testo che avevo proposto: « avente il compito ». Noi vogliamo dare pieno riconoscimento a questa Associazione che già vive ed opera con sede in Milano e che ha già il compito di promuovere, disciplinare e-coordinare le attività delle Associazioni locali. Ora, l'unica dizione, sia pure non simpatica, sia pur vecchia, ma l'unica possibile, a parer mio, è « avente il compito di... ». Approvando la dizione proposta dal senatore Buonocore noi definiremmo troppo i limiti dell'attività dell'Associazione.

VARALDO. Se questo « avente » si riferisce al passato, osservo che la dizione non può restare, perchè noi diciamo di organizzare, sotto la sorveglianza dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità, tutti i servizi relativi alla trasfusione del sangue umano. Parliamo quindi di un compito nuovo e non vecchio. Se mai, perciò, quell'« avente » si dovrebbe riferire al futuro.

SAMEK LODOVICI, relatore. Che questo compito l'A.V.I.S. già lo esercitasse di fatto, è pacifico, ma che questo incarico l'A.V.I.S. non lo avesse è altrettanto vero, tanto che la legge 13 novembre 1947 lo assegnava alla Croce Rossa Italiana, che in questa materia non aveva competenza specifica. Per questo si intende riaffermare qui che l'incarico e il compito spettano all'A.V.I.S.

7a RIUNIONE (20 maggio 1949)

BUONOCORE. Mi ha preceduto il collega Samek Lodovici nel rispondere al collega Donati. Infatti, scopo precipuo di questa legge è quello di eliminare l'ingerenza della Croce Rossa da questi servizi. Ora, se è così, noi dobbiamo essere chiari nella determinazione dei compiti, altrimenti la Croce Rossa potrebbe domani, nella città di Caserta, per esempio, occuparsi di quella Associazione locale dei donatori di sangue ed allora avremmo di nuovo le tanto deprecate interferenze. Ecco perchè io volevo indicare i precisi compiti. Dice il collega Donati che questa è materia di statuto. Ma noi stiamo facendo una legge e con essa dobbiamo anche dare i limiti della legge stessa. Sarà statutaria quanto volete, ma è indispensabile che ciò si faccia, a meno che non si voglia dire, con una formula più generica: «È costituita l'Associazione Nazionale Volontari del Sangue, (A.V.I.S.), con sede in Milano, secondo le norme dello statuto che sarà fatto». Ma questo sarebbe enorme, perchè noi allora verremmo a frustrare proprio quel fine per cui la legge è stata fatta.

SAMEK LODOVICI, relatore. Senatore Buonocore, io sono perfettamente d'accordo con lei, ma ritengo che affermando: «È riconosciuta a tutti gli effetti giuridici ecc. col compito di...» si conferisca all'Associazione lo specifico incarico. Al me pare che la dizione « col compito » costituisca già un conferimento; è già un ordine.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la seconda parte del primo comma dell'articolo 1, così formulata: « col compito di organizzare su piano nazionale — sotto la diretta sorveglianza dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica — tutti i servizi relativi alla trasfusione del sangue umano ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Dopo prova e controprova è approvata).

Al secondo comma l'onorevole Donati propone di sostituire alle parole: « Pertanto l'A. V.I.S. promuove, disciplina e coordina » le altre: « La stessa deve promuovere, disciplinare e coordinare... ».

DONATI. Con questo articolo noi diamo un riconoscimento all'Associazione, ma dobbiamo anche imporle degli obblighi. Se l'Associazione mancherà a questi doveri, cadrà anche il riconoscimento.

CORTESE. Siccome qui si parla di controllo dell'attività delle Associazioni locali nel rispetto della loro autonomia, mentre osservo che è giusto che queste Associazioni locali godano di una certa autonomia, trovo che a ciò è contrario il controllo affidato all'A.V.I.S. Una volta che le Associazioni locali rispettino le norme per la trasfusione del sangue, non è necessario che esse debbano sottostare all'Associazione centrale.

Chi è che dà all'A.V.I.S. l'autorità di indagare?

DONATI. La diamo noi con questa legge. CORTESE. Ed allora cosa vuol dire il rispetto dell'autonomia delle associazioni locali?

DE BOSIO. L'emendamento presentato dal senatore Donati in parte lo posso accettare, ma non concordo sulla parola « deve ». Io propongo che esso sia quindi così modificato: « La stessa promuove, disciplina e coordina ». L'A.V.I.S. è un'Associazione volontaria e non possiamo darle *a priori* degli ordini tassativi che snaturano questo "carattere di volontarietà.

BUONOCORE. Anche io sono del parere che si debba modificare in questo modo la prima parte del secondo comma in quanto il monito è insito nella legge. Quando si dice « Essa promuove » vuol dire che essa deve promuovere.

DONATI. Io insisto nella formulazione da me proposta.

MAFFI. Io propongo che le parole « nel rispetto della loro autonomia » vengano soppresse, perchè superflue. Quando si è detto che l'Associazione disciplina e coordina, abbiamo specificato quale è il suo compito. Ora si può supporre che in un centro vi siano due associazioni di donatori di sangue, una delle quali, autonoma, affiliata alla Croce Rossa. Questa autonomia potrebbe essere fonte di conflitti che andrebbero a danno dell'attività dell'Ente. Quindi occorre che ci sia in ogni centro una sola Associazione che agisca nel rispetto di determinate norme. Tutte le associazioni locali debbono affiliarsi alla organizzazione centrale e rispettarne le direttive.

7ª RIUNIONE (20 maggio 1949)

SAMEK LODOVICI, relatore. In merito al primo emendamento, io sono d'accordo sulla soppressione della parola «pertanto». Però faccio osservare che questa parola significava un riferimento ai compiti specificati nel primo comma e cioè che, in quanto l'A.V.I.S. ha un determinato compito (indicato nel primo comma), è indispensabile che essa faccia quanto è specificato nel secondo comma.

Si potrebbe perciò modificare così la prima parte del secondo comma: « A tal fine essa promuove... ».

Quanto alla questione dell'autonomia delle associazioni locali, mi permetto di insistere nella dizione che permette il mantenimento di questa autonomia. Nella generalità dei casi le associazioni locali sono aderenti all'A.V.I.S., che anzi non è altro che l'emanazione diretta e democratica di queste associazioni. Noi dobbiamo contenere l'autonomia di queste associazioni perchè così si facilita il loro compito e la loro vita. Noi non ci dobbiamo preoccupare, ad esempio, dell'autonomia amministrativa, ma solo del fatto che siano salvaguardate le norme che regolano la trasfusione del sangue.

VARALDO. Sono del parere di sopprimere, nel secondo comma, la parola « promuovere », perchè essa esprime un concetto che è già affermato nel primo comma, dove è detto che l'A.V.I.S. ha il compito di organizzare su piano nazionale tutti i servizi relativi alla trasfusione del sangue.

MAFFI. Insisto nel proporre la soppressione delle parole « nel rispetto della loro autonomia ». Trovo che esse presentano un pericolo perchè possono determinare una libertà di comportamento dannosissima in una materia così delicata.

SAMEK LODOVICI, relatore. Riconoscendo giusta l'osservazione del senatore Maffi, sono disposto ad accettare la soppressione di tali parole.

DE BOSIO. In merito alla prima parte del secondo comma, sono state proposte due varianti. Il senatore Donati propone che si adotti la formula: « Essa promuove... »; il senatore Samek Lodovici propone invece che si dica: « A tal fine essa promuove ». Ora, questa seconda dizione non mi sembra opportuna

perchè implica un riferimento al primo comma, che è amplissimo e generico. Invece noi, nel secondo comma, non ci riferiamo a tutti i compiti che derivano all'Associazione dal primo comma, ma solo ad una parte di essi.

Quanto alla proposta di sopprimere le parole: « nel rispetto della loro autonomia », sono d'accordo con il senatore Maffi che esse rappresentano un pericolo.

Allora, per arrivare ad una formula conciliativa, proporrei la seguente dizione: « Essa promuove e coordina (sopprimendo la parola "disciplina" che ha troppo il carattere di imposizione) le attività delle associazioni locali ... ». Così non è più necessario nemmeno mantenere quelle parole: « nel rispetto della loro autonomia », che giustamente hanno destato delle preoccupazioni in alcuni colleghi.

GASPAROTTO. Sono d'accordo con il senatore Maffi nel voler sopprimere le parole: « nel rispetto della loro autonomia », in contrasto con l'unità di indirizzo che l'Associazione madre impone a tutte le filiali. Manterrei invece la parola: « disciplina », affinchè sia conservata l'autorità dell'organo direttivo. Mi limiterei quindi a dire: « Essa promuove e disciplina l'attività ... ».

BUONOCORE. Con questa formula si andrebbe oltre il pensiero del senatore Maffi. Credo sia necessario accennare alle associazioni autonome, le quali altrimenti sarebbero sottratte alla vigilanza dell'Associazione madre e rimarrebbero libere di agire a modo loro, al di fuori della legge.

SAMEK LODOVICI, relatore. Per ovviare a questo inconveniente proporrei di aggiungere la parola « tutte »; quindi, la dizione della prima parte del secondo comma dell'articolo 1 risulterebbe così: « Essa promuove, disciplina e coordina le attività di tutte le associazioni locali ».

DONATI. Denuncio ancora una volta la carenza assoluta di forma tecnico-giuridica dell'ultima proposta fatta. Noi continuiamo a fare degli articoli di statuto di una associazione. Se dobbiamo fare una norma agendi, dobbiamo stabilire quello che si deve fare, dobbiamo dare un mandato. Invece si tende a mettere in un articolo di legge argomenti che dovrebbero costituire le premesse di una legge.

7a RIUNIONE (20 maggio 1949)

PRESIDENTE. Pongo ai voti la prima parte del secondo comma dell'articolo 1 nella seguente dizione: « Essa promuove, coordina e disciplina le attività di tutte le associazioni locali dei donatori di sangue ». Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

BUONOCORE. Propongo la soppressione integrale di tutto il resto del comma, che ha un contenuto non legislativo e che riguarda principi etici e sociali che non hanno a che fare con una norma di legge.

La legge deve dare il monito e non deve fare disquisizioni di indole morale o sociale.

DE BOSIO. Trovo esatta l'osservazione del senatore Buonocore poichè, in realtà, il resto del secondo comma non ha significato giuridico.

PRESIDENTE. Metto ai voti la soppressione del resto del secondo comma: « al fine di raggiungere unità di indirizzo e la massima efficienza dei servizi trasfusionali, nella salvaguardia dei principi etico-sociali della istituzione che sono la volontarietà, l'anonimato, la gratuità del dono del sangue ».

Chi ne approva la soppressione è pregato di alzarsi.

(È approvata).

SAMEK LODOVICI, relatore. A nome dell'Associazione italiana donatori di sangue, ringrazio la Commissione perchè il non volere includere nella legge questi principi morali è anche un segno della fiducia che l'Associazione gode universalmente. Però, dal punto di vista pratico, non posso non richiamare la vostra attenzione sul fatto che ci sono delle associazioni abusive dalle quali questi principi etici di fondamentale importanza non vengono rispettati.

Per questa ragione a me pareva che fosse opportuno trovare una formula giuridica con la quale riconfermare la necessità che si sorvegli il rispetto di questi principi etici e morali da parte di tutte le associazioni.

BUONOCORE. L'unica ragione che ha addotto il collega Samek Lodovici a non aderire alla mia proposta di soppresione, sono gli inconvenienti, che ci possono essere, delle persone che abusino.

Ora, noi non possiamo contemplare in una legge il pericolo degli inconvenienti; perchè allora abbiamo votato la prima parte del secondo comma, cioè quella che si riferisce al disciplinamento, al coordinamento dei servizi di trasfusione? In quel comma c'è tutta l'attività dell'Associazione, ed è evidente che quando voi potete coordinare e disciplinare, potete anche reprimere gli abusi. Ma, a mio avviso, mettere una norma di legge la quale potenzialmente possa essere di freno all'abuso, mi pare che sia fuori di ogni tecnica giuridica.

SANTERO. Approvo quanto ha detto il senatore Buonocore, perchè questo è materiale che va nella relazione della proposta di legge, e non nell'articolo della legge, perchè quando noi abbiamo dato all'A.V.I.S. la facoltà ed il dovere di promuovere, di disciplinare e coordinare, in essa facoltà è contemplato tutto quanto il necessario.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni, pongo in votazione l'intero articolo 1, così formulato:

Art. 1.

«È riconosciuta a tutti gli effetti giuridici l'Associazione nazionale volontari italiani del sangue (A.V.I.S.), con sede in Milano, col compito di organizzare su piano nazionale — sotto la diretta sorveglianza dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica — tutti i servizi relativi alla trasfusione del sangue.

Essa promuove, coordina e disciplina le attività di tutte le Associazioni locali dei donatori di sangue».

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passiamo ora all'articolo 2, del quale do lettura:

Art. 2.

« Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo precedente, l'A.V.I.S. stabilisce, previa approvazione dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, le modalità tecniche ed amministrative relative al controllo sanitario, alla classificazione nei gruppi sanguigni, all'impiego dei donatori, nonchè ai

7a RIUNIONE (20 maggio 1949)

contributi delle trasfusioni a favore delle Associazioni locali, vigila sulla loro osservanza da parte delle Associazioni stesse, denunciando le infrazioni all'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica».

Il senatore Santero ha proposto di sostituire alle parole « nonchè ai contributi delle trasfusioni a favore delle Associazioni », le altre « nonchè ai contributi dei proventi delle trasfusioni a favore delle Associazioni ».

SANTERO. L'emendamento è formale; non riesco a comprendere come si posssa dire grammaticalmente « le modalità tecniche ed amministrative relative ai contributi delle trasfusioni ». A me è parso che si intendesse dire con quella formula « ai contributi dei proventi delle trasfusioni »: ecco la sostanza del mio emendamento.

Si tratta cioè di chiarire il significato dell'articolo, perchè il contributo di una trasfusione è di far guarire, e non è un contributo di trasfusione a favore dell'Associazione, perchè la trasfusione si fa sempre a favore dell'individuo che ne ha bisogno.

DONATI. Qui c'è confusione tra le parole « contributo » e « proventi ». Il provento vuol dire compenso, mentre il contributo può significare una tassazione, un compenso. Vorrei sapere perciò cosa si intende veramente con tale articolo.

TALARICO. L'articolo va messo in chiaro in questo senso: un individuo che viene ad avere 350 grammi di sangue, per tassa dovrebbe pagare 100 o 1.000 lire, ma se è una persona facoltosa, ed invece delle 1.000 dà 10.000 lire, le 1.000 vanno per compenso, per tassazione; ma le altre 9.000 a chi andranno? Bisogna quindi mettere in chiaro questa questione di contributo e di compenso.

SAMEK LODOVICI, relatore. Quando noi diciamo che i servizi trasfusionali sono assolutamente gratuiti, affermiamo una verità perchè tutti gli aderenti all'A.V.I.S. danno il proprio sangue senza avere alcun compenso personale. Tuttavia, gli enti pubblici ed anche i privati danno in generale qualche cosa, un quid che viene devoluto all'Associazione, la quale se ne serve per mantenere e promuovere i propri servizi e anche per l'assistenza mate-

riale e morale ai donatori bisognosi. Questi contributi sono limitati ed autorizzati dalla legge.

Ora, se mi permettete di fare un passo indietro, una delle mie preoccupazioni per cui insistevo che si mantenesse l'inciso « salvaguardia dei principi etico-sociali dell'istituzione che sono la volontarietà, l'anonimato ecc. », era appunto che il principio fondamentale della gratuità fosse salvaguardato, come intende fermamente salvaguardarlo l'A.V.I.S.

TALARICO. Allora non bisogna chiamarli contributi.

SAMEK LODOVICI, relatore. Per « contributi delle trasfusioni » si intende regolare il limite, fare una tariffa, in certo modo, di quanto le trasfusioni debbono essere retribuite da parte degli enti e degli abbienti, in modo che rimanga stabilito un indennizzo, perchè una gratuità assoluta non c'è e non ci può essere; ci sono delle spese di trasporto, delle spese di gestione, ed io che sono direttore di ospedale so che se c'è un donatore che deve venire da Milano, l'ospedale deve dargli un quid almeno per le spese di viaggio. Quindi, bisogna che l'A.V.I.S. stabilisca delle tariffe d'accordo con l'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, e sorvegli perchè non siano assolutamente superate.

SILVESTRINI. Proporrei di sopprimere anche la frase: « nonchè ai contributi delle trasfusioni a favore delle Associazioni locali ». Bisogna prendere questa legge nella natura per cui è stata presentata e non contraddire al principio della gratuità che è stato affermato nell'articolo 1.

Quante volte noi, dirigenti di ospedali, paghiamo il donatore? Non tocchiamo questo tasto, è bene lasciare questo punto in sospeso e lasciarne la regolamentazione all'A.V.I.S. Viene da sè che se qualcuno vuole regalare qualche cosa all'Associazione è libero di farlo, e questo lo dice il buonsenso, ma nella legge non entriamo nel concetto.

DE BOSIO. Mi associo al concetto espresso dal collega Silvestrini. Qui siamo nel campo delle norme legislative e non di statuto, però è bene che anche su questo punto si specifichi. Io sono per la soppressione dell'inciso: « non-

7a RIUNIONE (20 maggio 1949)

chè ai contributi delle trasfusioni a favore delle Associazioni locali » perchè questa frase compromette proprio la tecnica legislativa di tutto il progetto, perchè la offerta del sangue è volontaria e gratuita. Quindi, sarebbe bene eliminare l'inciso; sarà poi compito dello statuto dell'Associazione il chiarire anche questo punto.

MARCHINI CAMIA. Secondo me, come è detto nell'articolo, sta all'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica il decidere su tale punto; noi non possiamo entrare nel merito, perchè altrimenti si verrebbero a limitare le funzioni dell'Alto Commissario.

CORTESE. Qui si fa confusione tra gratuità nel donare e compenso da parte di chi riceve. Il ricevente può ricevere gratuitamente, se è povero, ma l'agiato deve pagare. Quindi ci sono dei proventi e l'Alto Commissario deve vigilare sulla maniera in cui questi verranno usati.

SANTERO. Anche a me pare che si faccia confusione tra volontarietà e gratuità. L'Associazione è dei volontari del sangue, quindi non pregiudichiamo, perchè i tempi si evolvono, la possibilità di eventuali pagamenti. Si potrebbe, fra un anno o due, venire nel concetto della vendita da parte del donatore del proprio sangue: non compromettiamo l'avvenire. Pertanto, farei la proposta di inserire questo emendamento: « ai proventi costituiti da eventuali compensi o donazioni ».

BUONOCORE. La donazione dal punto di vista civilista, è un atto legale che si compie innanzi al notaio; credo quindi che il collega Santero voglia usare la parola offerta.

SILVESTRINI. Proporrei di usare una formulazione generica come potrebbe essere: « eventuali proventi ». Infatti, usando questa formula, non vi è nessun richiamo all'obbligatorietà del compenso, come non vi è nessun richiamo alla obbligatorietà della gratuità. Ricordatevi che nel futuro queste Associazioni potranno anche essere costrette a pagare i donatori. Noi, nei piccoli centri, siamo costretti a pagare queste persone; con la parola « eventuali » si lascia invece impregiudicato il problema.

MARCHINI CAMIA. Ribadisco il concetto già da me espresso, che cioè dovrà essere

l'Alto Commissariato a decidere su questo punto e non l'Associazione.

DE BOSIO. Sono dell'avviso di abolire questo articolo, che è inutile, dato che nel precedente articolo 1 si stabilisce che l'A.V.I.S., promuove, disciplina e coordina le attività delle Associazioni locali dei donatori di sangue.

SAMEK LODOVICI, relatore. Sono contrario alla soppressione di questo articolo perchè in esso si riafferma come l'A.V.I.S. sia sotto la sorveglianza dell'Alto Commissariato e si stabiliscono tutte le norme che devono regolare le modalità tecniche amministrative della vita delle singole associazioni, ed anche la frase incriminata, che si riferisce ai contributi, ha il suo valore. Come già si è ripetuto, la donazione del sangue, dal punto di vista individuale, è assolutamente gratuita, ma è anche una verità che ad ogni donazione, in genere, corrisponde, da parte degli enti o dei privati, che possono, un pagamento, chiamiamolo così, che non può certo rappresentare il compenso del sangue che viene donato; compenso che tuttavia ha un carattere di oblazione a favore dell'Associazione, la quale se ne serve per la propria vita, per l'incremento dei propri servizi ed anche per l'assistenza morale è materiale ai donatori bisognosi, perchè se uno ha dato molto sangue ha anche. bisogno di mangiare di più. Pertanto, sono per il mantenimento dell'articolo 2.

DONATI. Non essendo medico, non so se si dica classificazione nei gruppi sanguigni o dei gruppi sanguigni. Noi profani della materia, ci mettiamo subito in dubbio: se si tratta di classificare dei gruppi sanguigni, secondo me questo è potere esclusivo della scienza e non della degge. Ora, se è questo il significato della dizione, noi dovremmo chiarirlo e dovremmo comunque provvedere alla classificazione dei datori, in gruppi sanguigni.

Preferirei inoltre che si usasse la parola datori e non donatori, perchè potrebbe darsi il caso che del sangue fecondissimo venisse sottratto alla disponibilità della scienza solo per il fatto che i donatori non vogliono dare il sangue gratuitamente.

Quindi, lasciamo questo concetto della gratuità un pochino in disparte, perchè noi abbiamo bisogno di sangue e dobbiamo sollecitare questo sangue e se è necessario, pagarlo,

7a RIUNIONE (20 maggio 1949)

e se i poveri non potranno pagare provvederanno gli enti pubblici. Pertanto propongo che nella classificazione dei gruppi sanguigni venga incluso un termine che chiarisca che sono gli individui datori che vengono classificati nei gruppi sanguigni.

DE BOSIO. Propongo di sopprimere l'articolo 2 perchè tutta la materia in esso contenuta deve essere regolata dallo statuto dell'A.V.I.S. Sono concetti di carattere amministrativo conseguenziali alla esistenza dell'istituto. L'articolo 2 è una superfetazione vera e propria e ripetizione pericolosa di quello che è il contenuto dell'articolo 1.

PRESIDENTE. Metto allora in votazione la proposta di soppressione dell'articolo 2. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(E approvata).

DONATI. Desidero osservare che, in ordine ai meriti acquisiti dalla Croce Rossa, il presente provvedimento non ha nessuna intenzione di menomarli; anzi dichiaro, per parte mia, di avere tutto il rispetto e la gratitudine per quanto ha fatto questo sodalizio, sia nel campo nazionale, come in quello internazionale. Pur tuttavia, sono molto favorevole all'attuale provvedimento, perchè ritengo che i compiti devoluti ad una Associazione, esplicitamente costituita, possono essere molto più esaurientemente assolti.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 3, divenuto articolo 2, di cui do lettura:

Art. 3.

« Le disposizioni contenute nell'articolo 2, lettera c), del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato, 13 novembre 1947, n. 1256, e tutte quelle contrarie alla presente legge, sono abrogate ».

VARALDO. Propongo di sostituire la parola « contrarie » con le parole « non compatibili », e di porre le parole « sono abrogate » all'inizio dell'articolo.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo con gli emendamenti proposti dal senatore Varaldo. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(E approvato).

Metto in votazione il disegno di legge nel suo complesso, che rimane così formulato:

Art. 1.

È riconosciuta a tutti gli effetti giuridici l'Associazione nazionale volontari italiani del sangue (A.V.I.S.), con sede in Milano, col compito di organizzare su piano nazionale — sotto la diretta sorveglianza dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica — tutti i servizi relativi alla trasfusione del sangue umano.

Essa promuove, coordina e disciplira le attività di tutte le Associazioni locali dei donatori di sangue.

Art. 2.

Sono abrogate le disposizioni contenute nell'articolo 2 lettera c), del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato, 13 novembre 1947, n. 1256, e tutte quelle norme non compatibili con la presente legge.

La riunione termina alle ore 12.